

Condizioni generali di vendita di SCHILLING Kran- und Hebetchnik GmbH per la fornitura di beni mobili

I. Ambito di applicazione/Contratti di compravendita e d'opera con materia fornita dal prestatore d'opera relativi a beni mobili

1. Le presenti condizioni si applicano alla fornitura di beni mobili in conformità con il contratto di compravendita o d'opera con materia fornita dal prestatore d'opera stipulato tra SCHILLING e l'acquirente ai sensi dell'art. 433 BGB e 650 BGB (codice civile tedesco), e dunque a prescindere che SCHILLING utilizzi merce che lei stessa ha prodotto o che ha acquistato presso subfornitori (artt. 433, 650 BGB). Le presenti condizioni di vendita non si applicano tuttavia ai contratti d'opera (art. 631 BGB).
2. Salvo diversamente stabilito nel caso specifico, si applicano le condizioni generali di vendita nella versione valida al momento della stipula del contratto.
3. Gli accordi individuali stipulati di volta in volta con l'acquirente (inclusi patti accessori, modifiche e integrazioni) hanno precedenza sulle presenti condizioni di vendita.
4. Le condizioni di vendita di SCHILLING si applicano solo se l'acquirente è un imprenditore (art. 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo speciale di diritto pubblico.
5. I rimandi alla validità delle disposizioni di legge hanno solo funzione chiarificativa. Le disposizioni di legge si applicano dunque anche in mancanza di simili rimandi, a meno che esse non vengano modificate o espressamente escluse nelle presenti condizioni generali di vendita o gli accordi individuali stipulati con l'acquirente non abbiano precedenza.

II. Nessuna validità delle condizioni di fornitura dell'acquirente

Si applicano esclusivamente le condizioni di vendita di SCHILLING. Eventuali condizioni di acquisto o condizioni generali di contratto divergenti, opposte o aggiuntive dell'acquirente si applicano solo se SCHILLING le ha accettate espressamente. Ciò vale in ogni caso, ad esempio anche qualora SCHILLING fornisca merce senza riserve all'acquirente, pur essendo a conoscenza delle sue condizioni generali di contratto.

III. Offerta senza impegno – Ordinanza vincolante – Accettazione da parte di SCHILLING

1. Le offerte di SCHILLING sono libere e senza impegno.
2. L'ordinazione di merce da parte dell'acquirente rappresenta un'offerta di contratto senza impegno.
3. SCHILLING può accettarla oralmente o per iscritto, con o senza firma autografa, oppure consegnando la merce all'acquirente.

IV. Mora nella consegna – Mancata disponibilità della prestazione – Riserva di fornitura da parte dei propri fornitori

1. Il termine di consegna viene stabilito individualmente o, in mancanza di un accordo corrispondente, specificato da SCHILLING all'accettazione dell'ordinazione.
2. SCHILLING contatterà l'acquirente senza indugio e gli comunicherà il nuovo possibile termine di consegna se non è in grado di rispettare un termine di consegna vincolante per ragioni a lei non imputabili (mancata disponibilità della prestazione). In caso di mancata disponibilità della prestazione anche entro il nuovo termine di consegna, SCHILLING può recedere del tutto o in parte dal contratto e dovrà rimborsare senza indugio all'acquirente la prestazione in contropartita già ricevuta.

Se è stabilito un termine di consegna vincolante e quest'ultimo non viene rispettato, l'acquirente è libero di fissare una congrua proroga per l'adempimento della prestazione e, scaduta quest'ultima infruttuosamente, di recedere dal contratto ai sensi dell'art 323 BGB.

Per mancata disponibilità della prestazione s'intende soprattutto la fornitura non tempestiva da parte dei fornitori di SCHILLING, se SCHILLING ha stipulato un'operazione di copertura congruente, se il ritardo non è imputabile né a SCHILLING né al fornitore e se, nel caso specifico, SCHILLING non è obbligata a procurare la merce.

3. Un'eventuale mora nella consegna da parte di SCHILLING deve essere stabilita in base alle disposizioni di legge. È in ogni caso indispensabile che l'acquirente invii a SCHILLING un'ingiunzione.
4. Restano salvi i diritti dell'acquirente ai sensi della sezione VIII delle presenti condizioni generali di vendita e i diritti che spettano per legge a SCHILLING, soprattutto in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad es. in caso di impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o di mancato adempimento).

V. Fornitura, trapasso del rischio, mora nell'accettazione

1. La fornitura ha luogo dal magazzino di SCHILLING a 88045 Friedrichshafen, che è anche il luogo di adempimento per la fornitura. Su richiesta e a spese dell'acquirente, SCHILLING spedisce la merce anche in un altro luogo di destinazione (vendita con trasporto).

Salvo diversamente stabilito, SCHILLING può scegliere a propria discrezione il tipo di spedizione (soprattutto l'impresa di trasporti, la via di fornitura e l'imballaggio).

2. L'imballaggio viene addebitato a parte, al prezzo di costo, e non viene ritirato.
3. Il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi con la consegna della merce. In caso di vendita con trasporto, il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento accidentale della merce come anche il rischio di ritardi passa all'acquirente già alla consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona/organizzazione incaricata della spedizione.
4. In caso di mora nell'accettazione o di mancata collaborazione dell'acquirente o se la fornitura subisce ritardi per altri motivi imputabili all'acquirente, SCHILLING può chiedere il risarcimento del danno cagionato e di eventuali spese aggiuntive che abbia dovuto sostenere (ad es. spese di magazzino). In un simile caso, SCHILLING addebiterà all'acquirente un indennizzo a forfait per un ammontare dello 0,5% del prezzo netto d'acquisto a settimana, fino a un massimo del 10% del prezzo netto d'acquisto.

Resta salvo il nostro diritto di dimostrare di aver subito un danno maggiore e di far valere i diritti che ci spettano per legge (soprattutto: risarcimento di spese aggiuntive, congruo indennizzo, recesso); l'indennizzo a forfait dev'essere tuttavia detratto dalle ulteriori pretese monetarie fatte valere. L'acquirente può a sua volta dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che questo è molto inferiore al summenzionato indennizzo a forfait.

VI. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Salvo diversamente stabilito nel caso specifico, si applicano i prezzi di SCHILLING (franco magazzino, più IVA) validi al momento della stipula del contratto.
2. In caso di vendita con trasporto, le spese di trasporto dal magazzino e di un'eventuale assicurazione di trasporto sono a carico dell'acquirente. Lo stesso vale per dazi, tasse, imposte e altri tributi.
3. L'acquirente può rivendicare diritti di compensazione e ritenzione solo se questi ultimi sono accertati giudizialmente o incontestati. In caso di vizi della fornitura restano salvi i diritti in contropartita dell'acquirente, e in particolar modo quelli di cui alla sezione VIII, punto 6 delle presenti condizioni generali di vendita.
4. Se dopo la stipula del contratto diviene evidente che il diritto di SCHILLING al prezzo d'acquisto è a rischio a causa della mancata solvibilità dell'acquirente (ad es. richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza), SCHILLING può invocare le disposizioni di legge e rifiutarsi di adempiere e recedere dal contratto (art. 321 BGB), eventualmente dopo aver fissato un termine. Se il contratto ha per oggetto la produzione di beni infungibili (produzione su misura), SCHILLING può dichiarare subito il recesso. Restano salve le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.

VII. Patto di riservato dominio

1. Tutte le merci fornite restano di proprietà di SCHILLING (merci con riserva di proprietà) fino al pieno adempimento di tutti i crediti derivanti dalla relazione d'affari con l'acquirente, a prescindere dal motivo giuridico, ad inclusione del credito futuro e condizionato (riserva di saldo). La riserva di saldo non vale tuttavia per le operazioni con pagamento anticipato o in contanti che vengono liquidate passo per passo. In questo caso la merce fornita resta di proprietà di SCHILLING fino al pagamento del prezzo d'acquisto.
2. L'acquirente è tenuto a informare SCHILLING senza indugio in caso di pignoramento o altre misure da parte di terzi.
3. Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti di SCHILLING di oltre il 10%, SCHILLING sbloccherà garanzie a sua scelta su richiesta dell'acquirente.

VIII. Diritti dell'acquirente in caso di vizi della cosa

1. Salvo diversamente stabilito qui di seguito, i diritti dell'acquirente in caso di vizi giuridici e della cosa (tra cui ad es. forniture errate o inferiori al previsto, montaggio inappropriato o istruzioni di montaggio viziate) sono disciplinati dalle disposizioni di legge. Restano salve in ogni caso le disposizioni di legge speciali in caso di fornitura finale della merce a un consumatore (regresso del fornitore ai sensi dell'art. 478 BGB). Sono esclusi i diritti derivanti dal regresso del fornitore se la merce viziosa è stata trasformata (ad es. incorporata in un altro prodotto) dall'acquirente o da un altro imprenditore.
2. Alla base della responsabilità di SCHILLING per i vizi vi è soprattutto l'accordo stipulato circa la natura della merce.
3. Se non sono intercorsi accordi circa la natura della merce, la sussistenza di un vizio deve essere appurata invocando le disposizioni di legge (art. 434 co. 1 cpv. 2 e co. 3 BGB). SCHILLING



Condizioni generali di vendita di SCHILLING Kran- und Hebetchnik GmbH per la fornitura di beni mobili

non si assume tuttavia nessuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche di terzi (ad es. nella pubblicità) se l'acquirente non ha comunicato a SCHILLING che esse sono state decisive per l'acquisto.

- I diritti dell'acquirente per i vizi presuppongono che costui abbia adempiuto gli obblighi di ispezione e contestazione stabiliti dalla legge (artt. 377, 381 del codice commerciale tedesco/HGB).
- Se la cosa fornita è viziata, SCHILLING può scegliere innanzitutto se adempiere eliminando il vizio (eliminazione del vizio) o fornendo al cliente una cosa priva di vizi (fornitura sostitutiva). Resta salvo il diritto di SCHILLING di rifiutare l'adempimento successivo se sono soddisfatte le premesse definite dalla legge.
- SCHILLING ha il diritto di assoggettare l'adempimento successivo da lei dovuto al pagamento del prezzo d'acquisto esigibile da parte dell'acquirente. L'acquirente è tuttavia autorizzato a trattenere una parte del prezzo d'acquisto proporzionale all'entità del vizio.
- L'acquirente deve dare a SCHILLING il tempo necessario per provvedere all'adempimento successivo e l'occasione di esaminare la merce contestata. In caso di fornitura sostitutiva l'acquirente deve restituire a SCHILLING la merce viziata in ottemperanza con le disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio della cosa viziata né il suo montaggio da parte di SCHILLING se SCHILLING originariamente non era tenuta a montare la cosa.
- Le spese necessarie per l'esame della merce e l'adempimento successivo (trasporto, spedizione, lavoro e materiale) ed anche quelle di smontaggio e montaggio sono a carico di SCHILLING o vengono da lei rimborsate a norma di legge se la merce è viziata. SCHILLING può esigere altrimenti dall'acquirente le spese che ha dovuto sostenere in virtù della richiesta infondata di eliminazione dei vizi e in particolar modo quelle di ispezione e trasporto, se l'assenza di vizi non era evidente per l'acquirente.
- In casi urgenti, ad es. se è a rischio la sicurezza di funzionamento o per scongiurare danni sproporzionati, l'acquirente può eliminare il vizio da sé ed esigere da SCHILLING il rimborso delle relative spese sostenute. Simili interventi devono essere comunicati a SCHILLING senza indugio, possibilmente prima dell'esecuzione. Il diritto di riparare la cosa da sé non sussiste se SCHILLING fosse autorizzata a rifiutare l'adempimento successivo a norma di legge.
- Se l'adempimento successivo non va a buon fine o il termine fissato dall'acquirente per provvedervi scade infruttuosamente o esso è superfluo ai sensi di legge, l'acquirente può recedere dal contratto o decurtare il prezzo d'acquisto. Se il vizio è irrilevante, il diritto di recesso non sussiste.
- I diritti dell'acquirente al risarcimento del danno e delle spese inutili sussistono solo a norma della sezione IX anche se la merce è viziata. In tutti gli altri casi essi sono esclusi.

IX. Responsabilità

- Salvo diversamente stabilito nelle presenti condizioni generali di vendita e nelle disposizioni che seguono, la responsabilità di SCHILLING in caso di violazione di doveri contrattuali ed extracontrattuali risulta dalle disposizioni di legge.
- A prescindere dal motivo giuridico, SCHILLING è tenuta al risarcimento dei danni in caso di condotta dolosa e gravemente colposa nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. In caso di condotta colposa semplice, con riserva delle limitazioni di responsabilità previste per legge (ad es. *diligentia quam in suis*, violazione di doveri di lieve entità), SCHILLING risponde solo
 - per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute,
 - per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è fondamentale per l'esecuzione corretta del contratto e sul cui adempimento l'altra parte conta o deve poter contare); in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno tipico prevedibile.
- Le limitazioni di responsabilità risultanti dal succitato punto 2 valgono anche in caso di violazione di un obbligo e per le persone della cui condotta colposa SCHILLING è tenuta a rispondere a norma di legge. Esse non valgono se SCHILLING ha occultato dolosamente un vizio o si è assunta una garanzia in merito alla natura della merce e per i diritti dell'acquirente in virtù della legge sulla responsabilità da prodotto.

- L'acquirente può recedere dal contratto o revocarlo in virtù della violazione di un obbligo che non consista in un vizio, solo se detta violazione è imputabile a SCHILLING. È escluso il diritto di recesso dell'acquirente senza giusta causa (soprattutto ai sensi degli artt. 650, 648 BGB). Per il resto si applicano le premesse e conseguenze giuridiche previste dalla legge.

X. Prescrizione

- In deroga all'art. 438 co. 1 n. 3 BGB il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti dai vizi giuridici e della cosa è di un anno dalla fornitura. Se è stabilito il collaudo della merce, la prescrizione inizia a decorrere al momento del collaudo.
- Se la merce è un'opera di ingegneria o una cosa che è stata utilizzata per un'opera di ingegneria in modo corrispondente alla sua solita destinazione d'uso e ne ha causato il difetto (materiale da costruzione), il termine di prescrizione a norma di legge è di cinque anni dalla fornitura (art. 438 co. 1 n. 2 BGB). Restano salve anche altre disposizioni di legge speciali in materia di prescrizione (in particolar modo gli artt. 438 co. 1 n. 1, co. 3, 444, 445 b) BGB).
- I succitati termini di prescrizione del diritto di compravendita si applicano anche per i diritti contrattuali ed extracontrattuali di risarcimento danni dell'acquirente in virtù di un vizio della cosa, a meno che l'applicazione del regolare termine di prescrizione previsto per legge (artt. 195, 199 BGB) comporti nel singolo caso una prescrizione minore. I diritti al risarcimento dei danni dell'acquirente ai sensi della sezione IX punto 2 cpv. 1 e 2 a) nonché quelli previsti dalla legge sulla responsabilità da prodotto cadono in prescrizione esclusivamente in conformità con le disposizioni di legge in materia di prescrizione.

XI. Diritti di proprietà e d'autore

- SCHILLING si riserva il diritto di proprietà e d'autore sui manuali, disegni di costruzione, progetti, calcoli e su ogni altra documentazione che abbia messo a disposizione dell'acquirente. Detti documenti possono essere resi accessibili a terzi solo con il consenso di SCHILLING.
- Se non viene stipulato un contratto, su richiesta di SCHILLING dovranno esserle restituiti i documenti che ha messo a disposizione per le trattative.

XII. Luogo d'adempimento, foro competente e diritto applicabile

- Luogo d'adempimento per i pagamenti dell'acquirente è l'azienda di SCHILLING a 88045 Friedrichshafen.
- Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo speciale di diritto pubblico, foro competente esclusivo anche a livello internazionale per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente in virtù del rapporto contrattuale è la sede operativa di SCHILLING a 88045 Friedrichshafen, se norme di legge imperative non danno precedenza a un altro foro. SCHILLING è tuttavia autorizzata a promuovere un'azione anche presso il foro generale della sede dell'acquirente; ciò vale anche per i provvedimenti d'urgenza o l'adozione e la richiesta di altre misure giudiziarie.
- La disposizione di cui al punto 2 si applica in modo analogo se l'acquirente è un imprenditore ai sensi dell'art. 14 BGB.
- Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra SCHILLING e l'acquirente si applica il diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci dell'11/04/1980 (CISG). Le premesse e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi della sezione VII. sono disciplinati dal diritto del luogo in cui si trova la cosa, se in base ad esso la scelta del diritto tedesco è illecita o inefficace.

XIII. Versione determinante

In caso di dubbio la versione determinante delle presenti condizioni generali di vendita è quella tedesca.